

Varese, 09/05/2024

Prot. Us. n. 201/EB

Quesito Entr. n. 149

**ALLA PRESIDENTE
DEL COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI VARESE**

OGGETTO: COORDINAMENTO TRA LE NORME DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 36/2023) E LE PRESCRIZIONI DEL TESTO UNICO DEGLI ESPROPRI (D.P.R. N. 327/2001).

Si riporta, qui di seguito, la risposta formulata dai ns. consulenti in materia sul seguente quesito.

La risposta al seguente quesito è rilasciata all'Ente associato richiedente e non può essere utilizzata nei rapporti coi terzi né sostituire le risultanze istruttorie che competono all'Ente competente.

QUESITO

Come si coniuga la procedura espropriativa di cui al d.P.R. n. 327/2001 alla luce dei due nuovi livelli di progettazione previsti dal Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023, in particolare con riferimento agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 168 (invio dell'avviso di avvio del procedimento) e comma 2 dell'art. 17 (invio dell'avviso dell'approvazione del progetto definitivo)? In quanto la lettera e) del comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 recita che il PFTE *"consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa"* e il successivo comma 7 per le sole opere proposte in variante urbanistica (con richiamo all'art. 19 del d.P.R. 327/2001) definisce che il PFTE sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. Il successivo comma 8, che regola il Progetto Esecutivo, non fa più alcuna menzione della procedura espropriativa. In riferimento poi all'Allegato I.7, l'art. 6 alla lettera t) del comma 7 inserisce tra gli allegati del PFTE il *"piano particellare delle aree espropriande o da acquisire (?), ove pertinente"*. Sempre l'Allegato I.7 all'art. 20 riporta: *"Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all'articolo 27"* NOTA: qui secondo me il rimando corretto è all'articolo 33 e non al 27 che non mi pare pertinente. Il successivo articolo 22 che disciplina i contenuti del PE, lettera n) del comma 4 prevede tra gli allegati *"piano particellare aggiornato"* e poi appunto ne definisce i contenuti all'art. 33 all'interno della Sezione III relativa al PE.

La norma pare lasciare dei margini di discrezionalità o comunque non pare essere così stringente in merito alla fase di avvio e sviluppo della procedura espropriativa, infatti in relazione al PFTE riporta: "... ove necessari ...", "... ove pertinente...", "Nel caso in cui ..." e poi disciplina compiutamente i contenuti del piano particellare tra gli elaborati del PE, anche se nell'elencazione lo definisce "piano particellare aggiornato". Quindi a chi spetta definire se è necessario e pertinente avviare la procedura espropriativa con il PFTE, il RUP? Nel caso in cui la procedura venga avviata con il PFTE, l'eventuale aggiornamento del piano particellare comporterebbe l'annullamento della procedura già avviata con il PFTE o l'avvio di una nuova distinta procedura con sue distinte tempistiche, assolvimenti, ecc.?

Infine, per fare riferimento ad un caso pratico che mi è stato sottoposto da un Comune - il quale ha già approvato il PFTE contenente il Piano Particellare (che nel caso specifico deve essere aggiornato), senza avviare la procedura espropriativa, ora lo può fare attraverso il PE nel quale inserirà il piano particellare aggiornato, se ciò venga giustificato dal RUP?

RISPOSTA

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese chiede delucidazioni di vario ordine in merito al coordinamento tra le norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e le prescrizioni del Testo Unico degli Espropri (D.P.R. n. 327/2001).

Al fine di fornire una risposta complessiva sui molteplici profili indicati dal quesito, pare opportuno porre come punto di partenza l'art. 38 comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che: *"La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute."*

Pertanto si comprende come, salvo eccezioni¹, la conferenza di servizi sia sempre la sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica (PFTE) ed economica dell'opera e della localizzazione dell'intervento.

Dal dettato del successivo comma 10², si apprende che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità vengono unificati in un unico

¹ Art. 38 comma 2: *"La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:*

a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;

b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni."

² "10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva

provvedimento finale, ossia la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata. Tale atto recepisce gli esiti favorevoli della conferenza, con la conseguenza di sincronizzare e cristallizzare ai fini dell'ulteriore corso della procedura espropriativa l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Quanto stabilito dalla norma consente di affermare che il PFTE - comprendente il Piano particellare di esproprio descritto all'art. 33 dell'Allegato I.7 - approvato secondo la procedura di cui all'art. 38, ha carattere definitivo e sostituisce a tutti gli effetti di legge l'approvazione del progetto definitivo prevista dal Testo Unico degli Espropri agli artt. 16 e 17.

A conferma di ciò, come si evince dall'art. 41, comma 8 del Codice, la fase successiva della progettazione esecutiva non riguarda le espropriazioni³.

Ciò porta a escludere la possibilità di redigere il Piano particellare di esproprio in una fase successiva, fatta salva la necessità di operare un aggiornamento dello stesso, ad esempio a seguito di una modifica delle mappe catastali o dell'approvazione di una variante sostanziale al progetto.

In quest'ultimo caso, peraltro, sarà necessaria una retrocessione del procedimento (anche di quello espropriativo) al fine dell'approvazione del nuovo progetto e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Per quanto concerne la partecipazione dei privati proprietari degli immobili in coordinamento con il Testo Unico Espropri si ritiene che, stante il richiamo generale alle disposizioni della L. 241/1990 previsto dal comma 1 dell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, la comunicazione personale, o, nel caso in cui il numero dei proprietari sia superiore a 50, l'avviso pubblico

dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera."

³ 8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
 - b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
 - c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
 - d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.
-

equivalente, previsto dall'art. 11, comma 2, del Testo Unico, dovrà dare atto dell'indizione della conferenza di servizi per le finalità di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici. Ciò potrà consentire ai soggetti interessati di prendere visione degli atti di progetto e presentare osservazioni, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'avviso, sulle quali si pronuncerà la conferenza di servizi. Del pari dovrà essere comunicata l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 17, d.P.R. n. 327/2001.

Distinti saluti

Il Direttore di UPEL Italia
Dott. Claudio Biondi

